



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO
ENERGETICO FESR 2007-2013

Agli Organismi Intermedi,
Ai Beneficiari del POI Energia

OGGETTO: Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico (POI Energia) - FESR 2007-2013 - Modalità e termini per il versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti (Split payment) - art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 - Art. 56 del Regolamento 1083/2006.

In considerazione dell'approssimarsi della conclusione del Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013 (POI Energia), la scrivente Autorità di Gestione, intende richiamare l'attenzione di codesti Organismi intermedi e Beneficiari di progetti cofinanziati con il POI Energia sul termine ultimo di esecuzione dei pagamenti.

Al riguardo, si ricorda che la spesa considerata ammissibile per i Programmi finanziati con i Fondi Strutturali del periodo 2007/2013 deve concludersi, a norma dell'art. 56 del Regolamento Europeo (CE) n. 1083/2006, con pagamenti effettivamente eseguiti da parte dei Beneficiari entro e non oltre il 31/12/2015. Nessuna spesa sostenuta successivamente alla data del 31/12/2015 potrà essere riconosciuta, rendicontata o rimborsata a valere sulle risorse del POI Energia.

Entro il termine del 31/12/2015, andranno quindi eseguiti anche i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni o degli enti pubblici quali Beneficiari del POI.

Al riguardo si richiamano alcune innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità del 2015). Com'è noto, la norma citata introduce – per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 – nuove modalità di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni o degli enti pubblici dell'IVA esposta nelle fatture di acquisto¹.

¹ La norma succitata introduce l'art. 17 ter al D.P.R. 633/1972 (Testo Unico sull'IVA), il quale prevede che “*Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze*”.

Tale modalità di pagamento separato (scissione dei pagamenti – *split payment*) dell’IVA, non più al fornitore/emittente della fattura ma all’Erario, riguarda come è evidente anche codesti Organismi intermedi e Beneficiari in indirizzo.

Come è noto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 23 gennaio 2015, ha emanato un decreto recante indicazioni in merito alle “Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Al riguardo si sottolinea che l’art. 3 del citato decreto prevede al comma 1 che “**L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all’art. 1 diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi**”.

Il comma 2 aggiunge che “**Le pubbliche amministrazioni possono comunque optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura**”.

L’art. 4 stabilisce le modalità di versamento dell’imposta, specificando che “**il versamento dell’IVA dovuta è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo² ...**”.

Il citato art.4, al comma 2 precisa che “**Le pubbliche amministrazioni possono, in ogni caso, effettuare, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, distinti versamenti per l’IVA dovuta così come segue:**

a) *in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;*

b) *relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.”*

La scrivente Autorità ribadisce quindi che i pagamenti di codesti beneficiari, riferiti alle spese da certificare a valere sui POI Energia, ivi inclusi i versamenti dell’IVA sulla base delle modalità di pagamento separato (scissione dei pagamenti – split payment), dovranno essere integralmente effettuati entro e non oltre la data del 31/12/2015.

Considerata la rilevanza di quanto sopra, onde evitare che la mancata esecuzione dei pagamenti entro il 31/12/2015 possa comportare la perdita di risorse comunitarie, si invitano i soggetti in indirizzo ad adottare quale modalità di versamento dell’IVA a favore dell’Erario quanto prescritto dalla lettera b), comma 2 dell’art. 4 del Decreto MEF del 23 gennaio 2015, ovvero *relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.*

Si confida nella massima collaborazione.

Il Dirigente responsabile della Divisione VIII
in qualità di Autorità di Gestione del POI Energia
Dott.ssa Simonetta Piezzo

Documento sottoscritto con firma digitale da Simonetta Piezzo, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

² L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015, ha provveduto all’istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.